



# COMUNE di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.ro **28**  
del **21.09**  
**2016**

**OGGETTO:** *Approvazione schema di convenzione per compensazione e ripristino ambientale metanodotto Paliano Busso*

L'anno *duemilasedici*, il giorno *ventuno* del mese di *settembre* alle ore *10,05* in **VILLA SANTA LUCIA** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione *ordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

|                              | P | A |
|------------------------------|---|---|
| IANNARELLI Antonio - Sindaco | x |   |
| NARDOIANNI Tommaso           | x |   |
| ROMANO Francesco             |   | x |
| LA MARRA Giuseppe            | x |   |
| PITTIGLIO Antonio            | x |   |
| VALLEROTONDA Angelo          | x |   |
| NARDOIANNI Orazio            | x |   |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo FREDA

### IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Sindaco illustra l'argomento evidenziando tutto l'iter seguito per addivenire alla conclusione di quanto posto all'o.d.g.. Si introiteranno € 70'000,00 che serviranno a garantire la spesa obbligatoria che l'Ente è tenuto ad assicurare.*

*Vallerotonda: Ripercorre tutto l'iter seguito in precedenza per cercare di addivenire ad un ristoro, nonostante lo scetticismo generale imperante all'epoca. Solleva dei dubbi sull'operatività conclusionale in assenza di un progetto mai posto all'attenzione del Consiglio Comunale:*

*Nardojanni Crazio: Sarebbe stato meglio valutare e ponderare meglio l'offerta, in considerazione che alcuni Comuni vicini hanno ottenuto compensazioni maggiori.*

*Sindaco: Ricorda che il territorio comunale è interessato per soli novecento metri. Ribadisco che all'epoca non tutti erano favorevoli a portare il servizio a Piumarola.*

*Evidenzia che in merito vi è stata una conferenza dei servizi che ha bypassato il C.C.. Sono stati chiesti e realizzati degli snodi che vanno sommati all'importo stabilito. L'Amministrazione è stata lungimirante in quanto oltre a far realizzare alcuni snodi importanti, ha rimpinguato le casse comunali con l'introito di fondi che serviranno a garantire servizi per la collettività.*

*Si sviluppa in merito ampia, corale e vivace discussione dopodichè il Presidente dichiara conclusi gli interventi, invitando il Consiglio Comunale a votare.*

### PREMESSO:

- Che la Società Gasdotti Italia S.p.A. ha redatto e presentato il progetto per la costruzione di un metanodotto denominato "Paliano-Busso 20" (DN500) – 75 Bar", avente lo scopo di potenziare l'attuale dorsale e rendere disponibili capacità di trasporto idonee a sostenere lo sviluppo demografico delle numerose aree urbane attraversate e garantire la necessaria sicurezza;
- che in seno alla conferenza dei servizi tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 ottobre 2011, per l'approvazione del progetto, il Comune ha espresso parere favorevole chiedendo, oltre al ristoro ambientale, "la realizzazione degli snodi in località Piumarola con estensione della rete sino al limite della frazione stessa ed in località Ponte a Cavallo sull'esistente metanodotto"

**CONSIDERATO** che con nota assunta in atti con prot. 3278 del 18.05.2016 la Soc. GAS NATURAL, titolare della convenzione per la metanizzazione con il Comune di Villa Santa Lucia ha evidenziato:

- che la metanizzazione della frazione di Piumarola è stata realizzata nell'anno 2015 dalla Soc. GAS NATURAL a spese della medesima perchè inserita nel proprio piano di investimenti;
- che la metanizzazione della frazione Ponte a Cavallo è realizzabile dalla rete di distribuzione comunale a condizione che ci sia la fattibilità economica dell'investimento secondo i criteri della medesima società;
- che in virtù di quanto sopra la medesima non intende chiedere ulteriori punti di consegna a servizio del territorio comunale in quanto non necessari per la metanizzazione della restante parte del territorio;

**VISTA** la nota della S.G.I. S.p.A. in atti con il prot. 4619 del 18 luglio 2016 con la quale si trasmette la definitiva proposta circa le misure di compensazione e riequilibrio ambientale per l'attraversamento del territorio comunale e per la mancata realizzazione degli snodi, quantificate complessivamente in € 70'000,00;

**VISTA** la nota pervenuta per e-mail dalla SGI ed acquisita in atti con il prot. 5123 del 8 agosto 2016 con la quale si trasmette lo schema di "Convenzione per compensazione e ripristino ambientale metanodotto Paliano -\_Busso"

**VISTI** altresì:

- lo Statuto Comunale;

• il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;


Presenti: sei, votanti: sei, favorevoli: quattro, contrari: due (Vallerotonda, Nardoiani Orazio) espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare l'allegato schema di **Convenzione per compensazione e ripristino ambientale metanodotto Paliano - Busso** che quantifica complessivamente in €. 70'000,00 (settantamila/00) gli oneri di compensazione e riequilibrio ambientale per l'attraversamento con metanodotto del territorio comunale e per la mancata realizzazione degli snodi;
3. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della citata convezione
4. di trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti, organi e soggetti interessati al procedimento;

"Il Responsabile del Servizio richiesto ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 esprime parere favorevole e firma per conferma.

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Orazio Capraro



IL CONSIGLIO COMUNALE


Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente ed a seguito di separata votazione espressa per alzata di mano, votanti: sei, favorevoli: quattro, contrari: due (Vallerotonda, Nardoiani Orazio)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Antonio PITTIGLIO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Freda

**PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia 26 SET. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Freda

**ESECUTIVITÀ**

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 26 SET. 2018

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

- I Affari e Servizi Generali
- II° Finanze e Tributi - Rag. D'AGUANNO Elena
- III° Urbanistico - LL.PP. - Geom. CAPRARO Orazio
- IV° Manutenzione e Patrimonio - Geom. D'AGUANNO Rocco

Note:

---



---



---

Villa Santa Lucia 26 SET. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Freda

|   |
|---|
| ORIGINALE   |
| COPIA conforme all'originale per uso amministrativo |

Villa Santa Lucia \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Freda

**CONVENZIONE PER COMPENSAZIONE E RIPRISTINO  
AMBIENTALE METANODOTTO “PALIANO-BUSSO”**

tra

**S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano alla via della Moscovia n. 3 – capitale sociale di euro 240.000 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04513630964 – in persona del Dott. Federico Giandomenico Frassi, nella sua qualità di procuratore, munito di ogni necessario potere

(nel seguito, “**SGI**”)

e

il **Comune di Villa Santa Lucia**, con sede in Viale Dante, 2 – codice fiscale 81005230602 – rappresentato dal Sig. Iannarelli Antonio, nato a Villa Santa Lucia il 28 febbraio 1955, nella espressa qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante legale del Comune di Villa Santa Lucia, autorizzato a sottoscrivere il presente atto, munito di ogni necessario potere

(nel seguito, il “**Comune**”)

SGI ed il Comune sono definiti di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

**Premesso che**

- a. SGI svolge attività di trasporto di gas naturale dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.J.gs. 23.05.2000, n. 164;
- b. nell'esercizio della propria attività SGI deve realizzare il metanodotto denominato “*Paliano-Busso*” ricompreso nella rete nazionale gasdotti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2008 (di seguito, il “**Metanodotto**”);
- c. la realizzazione del Metanodotto, che verrà terminata in tre anni, è assolutamente urgente in quanto il sistema di trasporto della Rete Sud, da

Paliano a Busso, attualmente in via di saturazione, ha in prospettiva una ulteriore limitazione nelle pressioni di esercizio del metanodotto, sicchè quest'ultimo a breve non risulterà più adeguato a garantire i fabbisogni di capacità;

- d. il Metanodotto, avente una lunghezza di circa 206 Km, di cui 107 Km di lunghezza della dorsale, interessa nella regione Lazio, nella provincia di Roma, i comuni di Gavignano e Segni, nella provincia di Frosinone, i comuni di San Vittore del Lazio, Cervaro, Cassino, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Castrocielo, Aquino, Colfelice, Arce, Ceprano, Palvaterra, Pofi, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Patrica, Supino, Morolo, Ferentino, Anagni, Sgurgola, Paliano; nella regione Campania, nella provincia di Caserta, il Comune di San Pietro Infine; nella regione Molise, nella provincia di Campobasso, i comuni di Busso, Baranello, Vinchiaturò, Colle D'Anchise, Campochiaro, San Polo Marese, Boiano, San Massimo e nella provincia di Isernia i comuni di Cantalupo del Sannio, Santa Maria del Molise, Castelpetroso, Pettoranello del Molise, Isernia, Sant'agapito, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Montaquila, Pozzilli, Venafro e Sesto Campano;
- e. Popera, così come meglio precisato nella relazione tecnica già agli atti, è stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale definita con esito favorevole con provvedimento protocollo n. 11018/11 del 23/06/2011;
- f. con istanza del 25 febbraio 2011, SGI ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del Metanodotto;

- g. in particolare, con la predetta istanza SGI ha avviato il procedimento di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, così come modificato dal D.lgs. 330/2004, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione del Metanodotto, previo accertamento, tramite conferenza di servizi, della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altre autorizzazioni e/o atti di assenso necessari per la realizzazione del Metanodotto;
- h. la realizzazione del Metanodotto è stata autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 marzo 2012 "*Metanodotto "Palliano - Busso" DN 500 (20') - Autorizzazione alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.6.2001 n. 327*" (di seguito, l'**"Autorizzazione"**);
- i. il Comune ha espresso parere favorevole alla costruzione del Metanodotto giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 15.11.2011 e autorizzato la realizzazione del Metanodotto nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi al Ministero dello Sviluppo Economico conclusosi con il rilascio dell'Autorizzazione;
- j. in considerazione dei possibili impatti sul territorio comunale derivanti dalla presenza e dall'esercizio del Metanodotto, le Parti hanno inteso individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 239/2004, nonché a titolo di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla realizzazione ed esercizio del Metanodotto;

- k. Part. 1, comma 5, della legge 239/2004 in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, infatti, dispone che *“le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale...”*;
- l. Con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune ha approvato lo schema della presente convenzione e delegato [ \_\_\_\_\_ ] alla sottoscrizione della stessa

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – Valore delle premesse**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto**

2.1 Ai termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione (nel seguito, la **“Convenzione”**), le Parti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 239/2004, stabiliscono gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale a carico di SGI in ragione dei possibili impatti che la realizzazione, la presenza e l'esercizio del Metanodotto potrà causare sul territorio comunale, nonché gli indennizzi e/o risarcimenti omnicomprensivi per gli eventuali danni derivanti dalla realizzazione, presenza ed esercizio del Metanodotto.

#### **Art. 3 – Impegni del Comune**

3.1 Il Comune riconosce la perfetta coerenza del Metanodotto con la normativa e pianificazione vigente in materia ambientale, urbanistica ed energetica. Pertanto il Comune si impegna formalmente a prestare la propria



collaborazione per la completa realizzazione ed il pacifico esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte, ed a rilasciare tutti gli atti, autorizzazioni, intese, atti di assenso, nulla-osta e/o concessioni propedeutici e/o seguenti alla realizzazione ed al successivo esercizio del Metanodotto necessari per la realizzazione ed il pacifico esercizio del Metanodotto.

3.2 Il Comune si impegna a completare e definire immediatamente, in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia, tutti gli iter amministrativi necessari ad assicurare la realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti di cui si compone il Metanodotto ed il loro successivo esercizio, garantendo fra l'altro sin da ora le eventuali occupazioni e l'eventuale apposizione di vincoli su suoli di proprietà comunale che risultino necessari per la realizzazione e l'esercizio del Metanodotto nonché la disponibilità e l'attraversamento delle strade comunali e delle strutture naturali ed artificiali di competenza territoriale del Comune. Inoltre, il Comune si impegna a favorire l'accelerazione e la rapida conclusione di qualsiasi iter autorizzativo che risulti necessario per la completa realizzazione del Metanodotto, delle sue opere accessorie tutte e per il successivo esercizio dello stesso.

3.3 Il Comune si impegna a prevenire e dirimere ogni potenziale o concreto conflitto territoriale e sociale che dovesse sorgere con le popolazioni locali interessate dagli interventi di realizzazione ed esercizio del Metanodotto. Il Comune si impegna altresì a creare un consenso generalizzato dei residenti alla realizzazione, presenza ed esercizio del Metanodotto.

3.4 In generale, il Comune si impegna a rimuovere tutte le cause dipendenti dalla propria competenza che possano in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo creare ostacoli e/o ritardare la completa realizzazione ed il pacifico esercizio del

Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte ed a collaborare fattivamente con SGI per rimuovere quelle cause che non dipendano dalla sua competenza.

#### **Art. 4 – Impegni di SGI**

4.1 Nell'ambito del territorio del Comune SGI dovrà eseguire le attività, i lavori e gli interventi per la realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti costituenti il Metanodotto in conformità alle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione.

4.2 Nell'ambito delle attività e dei lavori di realizzazione delle strutture, delle opere e degli impianti tutti costituenti il Metanodotto, SGI dovrà adottare tutte le misure possibili e praticabili per contenere l'impatto sull'ambiente che tali attività e lavori potrebbero in astratto avere nell'ambito territoriale del Comune. In particolare SGI si impegna ad operare con criteri operativi e tecnici atti a limitare l'impatto visivo sul paesaggio dei lavori, delle opere e degli impianti costituenti il Metanodotto, adottando allo scopo ogni cautela possibile in sede di esecuzione dei lavori, nonché ogni intervento ripristinatorio o conservativo al fine di applicare opportune ed efficaci misure di mitigazione e salvaguardia relative a vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio, ripristinando la vegetazione eventualmente eliminata durante le fasi di cantiere.

4.3 Al termine dei lavori per la realizzazione del Metanodotto, qualora si accertasse, in contraddittorio con il Comune, che i tratti di viabilità pubblica interessati dal Metanodotto sono stati danneggiati durante l'esecuzione dei lavori, SGI provvederà a proprie spese e cura a ripristinarne l'originaria funzionalità degli stessi. In tale ipotesi, al termine delle opere di ripristino, verrà redatto in contraddittorio con il Comune un verbale di regolare esecuzione dei lavori.

#### **Art. 5 – Compensazione e riequilibrio ambientale, indennizzo e risarcimento danni**

5.1 Ai fini di compensazione e riequilibrio ambientale per le eventuali conseguenze derivanti sul territorio comunale dai lavori di realizzazione e dall'esercizio del Metanodotto, ivi incluse le attività di cantiere, SGI dovrà corrispondere al Comune una somma "*uno tantum*" ed omnicomprensiva pari ad Euro **70.000,00** (Settantamila/00). Il Comune dichiara di considerare congruo tale importo e di destinarlo all'esecuzione di interventi volti a migliorare e meglio integrare l'inserimento del Metanodotto nel contesto comunale circostante e ad attenuarne l'impatto, nonché per rimediare ad eventuali pregiudizi o danni derivanti dalla realizzazione ed esercizio del Metanodotto.

5.2 Le Parti convengono che l'importo di cui al precedente art. 5.1 sarà versato anche a titolo di liquidazione in relazione ad eventuali danni che il Comune, le sue proprietà e l'ambiente potrebbero subire a qualsiasi titolo in conseguenza della realizzazione, presenza ed esercizio del Metanodotto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale importo viene corrisposto a titolo di indennizzo per l'eventuale attraversamento, usura del manto stradale ed occupazione di strade, infrastrutture e proprietà comunali in conseguenza della realizzazione, presenza ed esercizio del Metanodotto, ivi compresa la costituzione di eventuali servitù di metanodotto sulle proprietà comunali, nonché a titolo di indennizzo per l'impatto ambientale originato dai lavori, dagli interventi, dalle opere e dai cantieri per la realizzazione del Metanodotto e quello che potrà essere eventualmente generato dall'esercizio delle attività di trasporto quali, a mero titolo esemplificativo, l'interferenza paesaggistica, il rumore generato, le emissioni in atmosfera, le immissioni nel suolo e nel sottosuolo, gli effetti su flora, fauna ed ecosistemi, le modificazioni temporanee e permanenti sull'ambiente.

5.3 Le Parti danno atto che la somma di cui al precedente art. 5.1

comprende anche l'importo necessario per finanziare adeguatamente le opere infrastrutturali e di manutenzione del patrimonio comunale, sicchè in alcun modo il Comune potrà avanzare pretese o richieste a qualsiasi titolo connesse all'esigenza di finanziare opere infrastrutturali e di manutenzione del patrimonio comunale.

5.4 Fermo quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8, l'importo di cui al precedente articolo 5.1 sarà corrisposto da SGI, previo accertamento dell'adempimento, da parte del Comune, delle obbligazioni tutte a suo carico stabilite nella Convenzione, nel seguente modo:

- euro **20.000,00** (Ventimila/00) per l'attraversamento con la condotta interrata del territorio e delle infrastrutture comunali;
- euro **50.000,00** (Cinquantamila/00) per compensazione a seguito di realizzazione di opere fuori terra, a copertura di tutti gli adempimenti di SGI, ivi incluse le prescrizioni accettate in sede di Conferenza dei servizi 26 ottobre 2011
- Il tutto per un totale di euro **70.000,00** (Settantamila/00) da versare in un'unica soluzione

5.3 Il pagamento dell'importo di cui al precedente art. 5.1 sarà eseguito tramite bonifico bancario disposto da SGI con accredito sul conto corrente del Comune di seguito indicato:

Banca Popolare del Cassinate – Filiale di Cassino –  
IBAN: IT16 1053 7274 3700 0001 0000 214.

#### **Articolo 6 – Rinunce del Comune**

6.1 Il Comune rinuncia, ora ed in futuro, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti di SGI e di ogni persona fisica o giuridica del cui fatto SGI debba rispondere

quale responsabile civile, per gli eventuali pregiudizi e/o danni a qualsiasi titolo connessi e/o dipendenti alla completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie tutte.

6.2 Il Comune dichiara, ora e per allora, che a seguito dell'effettivo versamento in suo favore della somma di cui al precedente art. 5.1, sarà completamente soddisfatto e non avrà più nulla a pretendere da SGI a titolo di indennizzo e/o risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalla completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto, a titolo di indennizzo e/o corrispettivo per l'eventuale attraversamento ed occupazione di strade, infrastrutture e proprietà comunali in conseguenza della realizzazione ed esercizio del Metanodotto, ivi compresa la costituzione di eventuali servitù di metanodotto su proprietà comunali, nonché a titolo di misure di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'art. 1, comma 5, della legge 239/2004 ed in particolare per l'impatto ambientale originato dai lavori, dagli interventi, dalle opere e dai cantieri che SGI eseguirà per la realizzazione del Metanodotto nonché quelle che saranno generate dall'esercizio delle attività di trasporto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'interferenza paesaggistica, il rumore generato, le emissioni in atmosfera, le immissioni nel suolo e nel sottosuolo, gli effetti su flora, fauna ed ecosistemi, le modificazioni temporanee e permanenti sull'ambiente.

6.3 In relazione alle rinunce di cui al presente articolo il Comune si impegna, altresì, a non intraprendere e/o continuare, ora ed in futuro, alcun tipo di azione civile, penale e/o amministrativa nei confronti di SGI. Il Comune, in particolare, rinuncia a promuovere contenziosi ed a far valere diritti, pretese, domande, ragioni e/o azioni nei confronti della SGI in riferimento a situazioni giuridiche meritevoli di tutela esistenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione e, comunque, ad ogni diritto, ragione e/o azione

connessi, attinenti e/o derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del Metanodotto.

6.4 Il Comune si impegna altresì a rinunciare immediatamente e nelle forme di legge ai giudizi ed ai procedimenti civili, penali e/o amministrativi eventualmente pendenti alla data di stipula della presente convenzione che vedano come parte coinvolta/controparte/controinteressata SGI. Le spese relative a tali giudizi saranno interamente compensate tra le Parti, sicchè ognuna di esse farà fronte alle spese sino ad ora sostenute.

6.5 Le Parti convengono che la violazione da parte del Comune di quanto stabilito nel presente articolo 6 costituisce grave inadempimento della Convenzione e pertanto legittimerà SGI a risolvere la stessa, con obbligo per il Comune di restituire la somma eventualmente già corrisposta. In tal caso la Convenzione sarà risolta a partire dalla data che sarà indicata da SGI nella comunicazione nella quale manifesterà al Comune la propria intenzione di risolvere la Convenzione.

#### **Art. 7 – Durata**

7.1 La Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

7.2 Le obbligazioni a carico del Comune nascenti dalla Convenzione dureranno per tutto il tempo in cui SGI, o chi per essa, manterrà e svolgerà l'attività di gestione e manutenzione del Metanodotto.

7.3 Le Parti specificano che il versamento di cui al precedente articolo 5.1 avrà effetti permanenti con riferimento alla compensazione ambientale, al risarcimento dei danni e ad ogni genere di indennizzo previsto e dovuto per la realizzazione del Metanodotto e per le successive attività di trasporto, indipendentemente dalla durata della Convenzione che pertanto non limita temporalmente la rinuncia del Comune di cui al precedente articolo 6.

### **Art. 8 – Efficacia della convenzione**

8.1 L'efficacia della presente convenzione è risolutivamente condizionata:

(i) all'ottenimento da parte di SGI di tutte le autorizzazioni e/o concessioni tutte previste dalla normativa vigente ai fini della completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie;

(ii) alla revoca e/o annullamento delle autorizzazioni tutte previste dalla normativa vigente ai fini della completa realizzazione ed esercizio del Metanodotto e delle sue opere accessorie.

Ove si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente articolo la risoluzione della Convenzione non si produrrà automaticamente, ma previa dichiarazione da parte di SGI di volersi avvalere della condizione risolutiva.

### **Art. 9 - Comunicazioni fra le Parti**

9.1 Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla Convenzione ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo lettera raccomandata A./R., anticipata via telefax.

Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- per le comunicazioni telefax, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della comunicazione emessa dall'apparecchio telefax del mittente ovvero, se mancante, la data stampata dall'apparecchio telefax ricevente sulla comunicazione ricevuta;
- per le comunicazioni tramite raccomandata A./R., la data indicata nella ricevuta di ritorno.

9.2 Le comunicazioni inviate a SGI dovranno essere:

- anticipate via telefax al numero: 0775.201279;
- spedite per raccomandata A./R. in (03100) Frosinone alla Via dei Salci n.

27.

9.3 Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere:

- anticipate via telefax al numero: [0776 463324],
- spedite per raccomandata A./R. per iscritto c/o [Comune di Villa Santa Lucia, viale Dante n. 2 - 05030 VILLA SANTA LUCIA.

#### **Art. 10 – Registrazione e pubblicazione della Convenzione**

10.1 La Convenzione verrà registrata da SGI nelle forme prescritte dalla legge entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione. Sarà cura del Comune curarne la pubblicazione nelle forme previste dalle norme applicabili e dal proprio ordinamento.

10.2 L'onere economico della predetta registrazione, unitamente a quello derivante dalla regolarizzazione della Convenzione in termini di imposta di bollo, saranno integralmente a carico della SGI.

#### **Articolo 11 – Foro competente**

11.1 Ogni eventuale controversia relativa alla Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni ed agli impegni in essa previsti, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole, che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Roma, compresi i procedimenti di urgenza, cautelari o monitori.

[ \_\_\_\_\_ ], li \_\_\_\_\_ 2016.



**S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.**

---

**Comune di Villa santa Lucia**

---

Le Parti danno atto di aver negoziato vicendevolmente ed accettato esplicitamente il contenuto della presente convenzione. In ogni, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del codice civile le Parti dichiarano espressamente di approvare ed accettare specificatamente le seguenti clausole della convenzione: articolo 3 (“Impegni del Comune”), articolo 4 (“Impegni di SGI”), articolo 5 (“Compensazione ambientale indennizzo e risarcimento danni”), articolo 6 (“Rinunce del Comune”), articolo 7 (“Durata”), articolo 8 (“Efficacia della Convenzione”), articolo 10 (“Registrazione e pubblicazione della Convenzione”) ed articolo 11 (“Foro competente”).

**S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.**

---

**Comune di Villa Santa Lucia**

---